



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

DIMENSIONI E PROBLEMI DELLA RICERCA STORICA
2/2023, pp. 231-254



© Author(s)
E-ISSN 2723-9489
ISSN 1125-517X



Tra Grotius e Sarpi: l'assolutismo repubblicano di Theodorus “Dirck” Graswinckel (1600-66)

di *Alberto Clerici*

*Between Grotius and Sarpi: the Republican Absolutism of Theodorus “Dirck”
Graswinckel (1600-66)*

Through the investigation of the life and works of Dutch jurist and politician Dirck Graswinckel (1600-66), a friend of Grotius and reader of Sarpi, the essay aims to investigate the theoretical and political category of “republican absolutism”, that is, the use of the vocabulary and sources of the absolutist tradition by non-monarchical States, beginning with Venice and the United Provinces. The essay will focus on the environments and networks of relationships that link Graswinckel, Grotius and Sarpi, and on the former’s possible reading of *Della potestà de’ principi* (Sarpi’s unfinished treatise).

Keywords: Absolutism, Republicanism, Paolo Sarpi, Hugo Grotius, Dirck Graswinckel

Dall’anti-assolutismo all’assolutismo repubblicano: il caso delle Province Unite

Nel settembre del 1580, all’interno del castello di Plessis, di proprietà di François de Valois, ultimo figlio maschio di Caterina de’ Medici e fratello del re di Francia Enrico III, si svolse un evento rilevante all’interno della lunga ed estenuante guerra che, dal 1566, stava lacerando i Paesi Bassi, in rivolta contro il loro “principe naturale”, il re di Spagna Filippo II. In quell’occasione, una delegazione di consiglieri di «son Altèze» incontrò una delegazione degli Stati Generali delle sette Province Unite, l’assemblea che governava i territori settentrionali dei Paesi Bassi che si erano stretti in confederazione l’anno precedente. Da tempo le Province Unite, ancora incerte sulla loro natura politica, erano alla ricerca di un sovrano o di un

principe al quale affidarsi come “protettore” nella loro guerra contro Madrid. L’ultima scelta era ricaduta sull’ambizioso presunto erede al trono di Francia¹, e l’incontro di Plessis fu convocato proprio allo scopo di determinare le condizioni del nuovo rapporto tra il “protettore” e i “protetti”. Uno dei consiglieri che accompagnavano in quell’occasione il Valois era il grande giurista umanista Jean Bodin (1530 ca.-1596), che solo pochi anni prima aveva pubblicato i suoi *Six livres de la république* (1576), generalmente considerato il principale testo sulla sovranità «assoluta» in età moderna². E difatti, uno dei primi argomenti di discussione fu proprio la natura del potere da attribuire a François in qualità di nuovo «Prince et seigneur» dei Paesi Bassi. Ma quando i francesi vollero che alla formula «Prince et seigneur» fosse aggiunto l’aggettivo «souverain», gli olandesi risposero con un secco diniego. L’espressione «prince et seigneur souverain», affermarono, poteva risultare ambigua e sospetta: se infatti per “sovrano” si voleva intendere “superiore”, non vi sarebbe stato bisogno di modificare la frase, poiché tale significato, si specificava, corrispondeva già all’espressione *opperste heere*, usata nella copia del testo in lingua neerlandese; se invece con “sovranità” si voleva intendere «puissance absolue», ciò non si sarebbe adattato ai costumi dei Paesi Bassi, «qui se gouvernoient par leurs loix, coutumes et privileges»³.

L’episodio di Plessis è in realtà paradigmatico per comprendere la posizione generalmente assunta, almeno fino alla fine del XVI secolo, dalla propaganda *ribelle* (anti-spagnola). Il rifiuto del nuovo vocabolario dell’assolutismo⁴, all’epoca associato – forse troppo sbrigativamente – ai nomi di Machiavelli e Bodin⁵, mostra, in questa fase della letteratura politica olandese, la persistenza di motivi e strategie argomentative tratte dal pensiero dei cosiddetti “monarcomachi”, nonché dall’ideale del governo misto, rinvigorito dagli *exempla* della Roma repubblicana e dalle discussioni

¹ Enrico, infatti, non aveva figli.

² Nella vasta bibliografia su Bodin, mi limito a citare D. Quagliani, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna*, Cedam, Padova 1992; H.A. Lloyd, *The Reception of Bodin*, Brill, Leiden-Boston 2013; D. Lee, *The Right of Sovereignty. Jean Bodin on the Sovereign State and the Law of Nations*, OUP, Oxford 2021.

³ Ho ricostruito questa vicenda in A. Clerici, *Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di resistenza nella rivolta dei Paesi Bassi (1559-1581)*, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 179-93.

⁴ O meglio, degli “assolutismi”, vista l’impossibilità di ridurre questa particolare dottrina politica a un’unica concezione del problema dei rapporti di comando e obbedienza. Su questo aspetto insiste C. Cuttica, *A Thing or Two About absolutism and Its Historiography*, in “History of European Ideas”, XXXIX, 2013, pp. 287-300.

⁵ Rilevante in tal senso Lee, *The Right of Sovereignty*, cit., che rilegge criticamente il significato e il senso dell’“assolutismo” di Bodin.

dei giuristi medievali sul rapporto tra il *princeps* e la *lex*⁶. È quanto emerge anche da quello che è forse il più celebre pamphlet dello sterminato *corpus* di libelli che circondano la "Guerra degli Ottanta Anni" tra la Spagna e i Paesi Bassi: l'*Apologia* di Guglielmo d'Orange (1533-1584), il leader indiscusso della rivolta. Il testo fu pubblicato contemporaneamente in varie lingue, nel 1580, con la funzione di convincere le province ancora incerte sulle giuste motivazioni della sollevazione. L'accusa principale, rivolta ora direttamente al «tiranno» Filippo II, era

Di aver sempre serbato nel cuore la volontà di sottomettervi ad un dominio puro e assoluto (*une servitude simple et absolue*), che loro chiamano completa obbedienza (*entiere obeissance*), privandovi dei vostri antichi privilegi e libertà, per disporre delle vostre persone, delle vostre donne e dei vostri figli come fanno i suoi ministri nelle Indie, o almeno come fanno con i Calabresi, Siciliani, Napoletani, e Milanesi [...]⁷.

Ma la travagliata gestazione e il successivo consolidamento politico-economico della nuova Repubblica delle Province Unite del Seicento – la cosiddetta *Gouden Eeuw* – sembrò andare di pari passo anche con una riconsiderazione della tanto criticata tradizione dell'assolutismo. Una data emblematica può essere considerata quella del 4 maggio 1654, allorquando gli Stati della provincia d'Olanda, di gran lunga la più potente e influente tra le sette Province Unite, presero una decisione solenne, abolire la carica di *stadhouder*, tradizionalmente affidata alla famiglia d'Orange sin dai tempi del *pater patriae* Guglielmo il Taciturno, e considerata l'elemento monarchico nell'intricata forma di governo della Repubblica. Dietro la decisione di sbarazzarsi di questa carica ingombrante, più o meno equivalente a quella di un governatore militare con poteri decisionali ampi anche in materia di politica estera, c'era la mente di Johan de Witt (1625-72), il personaggio più importante delle Province Unite, di sentimenti fortemente repubblicani, il quale proponeva – contro il volere degli Orange – un riavvicinamento diplomatico all'Inghilterra, dopo la prima guerra anglo-olandese (1652-54). L'*Atto di Esclusione* dello statolderato e gli abbozzamenti con Londra vennero immediatamente impugnati da altre Province

⁶ C. Secretan, *Les privilèges, berceau de la liberté. La révolte des Pays-Bas. Aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619)*, Vrin, Paris 1990; M. van Gelderen, *The political thought of the Dutch Revolt, 1555-1590*, CUP, Cambridge 1992.

⁷ *Apologie ou defense du tresillustre Guillaume, par la grace de Dieu Prince d'Orange*, Leiden, Sylvius 1580, p. 46. Il testo è stato redatto sotto la diretta supervisione del Taciturno, oltretché dal suo cappellano, Pierre Loyseleur de Villiers.

come illegittimi, perché, si sosteneva, contrari alle clausole del documento fondativo delle Province Unite: l'Unione di Utrecht del 1579⁸. A queste accuse rispose lo stesso De Witt, pubblicando contemporaneamente in neerlandese e in latino una dichiarazione ufficiale degli Stati d'Olanda, la *Deductie o Declaratio Ordinum Hollandiae West-Frisiaeque, ex ipsis fundamentis regiminis Belgici desumpta*, nella quale de Witt riprende la tradizione fondata sul mito delle "antiche libertà Batave", elaborata durante gli anni della rivolta, per sostenere l'originaria indipendenza dell'Olanda da ogni altra potenza europea⁹. Ma compie anche un passo teorico importante, sfruttando il sino a quel momento vituperato lessico dell'assolutismo e attribuendo agli Stati delle singole province, come «firmum fundamentum, quod extra controversiam positum est», un «plenarium & absolutum summum imperium [...] nec non jus nulli disputationi obnoxium, atque inlimitatam potestatem»¹⁰. Da questo momento in poi, e fino al 1672, l'Olanda si sarebbe governata senza stadhouder, in quella che è stata definita l'era della «vera Libertà» (*Ware Vryheid*).

Le riflessioni che seguono intendono ripercorrere una traiettoria teorica, quella delineata da una parte almeno della riflessione politica germogliata all'interno dei Paesi Bassi, a partire dalla negazione concettuale dell'assolutismo (monarchico), negli anni Ottanta del Cinquecento, fino alla difesa di quella stessa idea di sovranità *absoluta* prima rifiutata, e infine declinata, giunti a metà Seicento, in chiave repubblicana¹¹. La tesi che si vuole esporre è che questa "svolta" del pensiero politico olandese costituisca parte integrante di un più generale orientamento della riflessione sull'origine, il fondamento e la funzione del potere, all'interno di quei territori europei che non si governavano – o non si governavano chiaramente – in forma monarchica. Le rapide e profonde trasformazioni istituzionali, sociali, culturali, economiche e religiose che caratterizzarono il "secolo di ferro" in Europa, infatti, costrinsero non solo le grandi monarchie e gli Imperi,

⁸ J. Israel, *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, OUP, Oxford 1995, pp. 595-609 e 700-26.

⁹ J. de Haan, *De Ware Vrijheid omringd door vorsten. De Deductie van Johan de Witt*, in "Kleio", LII, 2011, 7, pp. 60-4.

¹⁰ *Declaratio Ordinum Hollandiae West-Frisiaeque, ex ipsis fundamentis regiminis Belgici desumpta, qua jus & potestas singularum provinciarum cum externis principibus contrahendi...*, Apud Johannem Maire, Lugduni Batavorum 1654, p. 16.

¹¹ Sull'importanza della stagione della «vera libertà» e sulla periodizzazione del pensiero politico olandese durante l'intera età moderna, cfr. I.L. Leeb, *The Ideological Origins of the Batavian Revolution: History and Politics in the Dutch Republic 1747-1800*, Nijhoff, The Hague 1973, specialmente pp. 30-40.

bensì anche le repubbliche (Firenze, Genova, Venezia, Lucca, le Province Unite, la Svizzera, l'Inghilterra cromwelliana) a dotarsi di nuovi apparati sia burocratici che culturali, assumendo, in alcuni casi, il vocabolario politico dell'assolutismo, del tacitismo e della ragion di stato, che avrebbe potuto permettergli di legittimarsi e farsi legittimare meglio, nel mutato assetto geopolitico post-medievale¹². Il risultato fu la genesi di una categoria di discorso politico che potremmo definire come *assolutismo repubblicano*, la cui sfida principale consistette nell'attribuire la nozione di «puissance absolue», e le prerogative di quest'ultima – enunciate da Jean Bodin, nel primo libro della *République* (1576) – a realtà territoriali che non conoscevano la figura di un re, di un papa o di un imperatore. Nei suoi esiti più radicali¹³, lo vedremo, questo "assolutismo repubblicano" giungeva sino a trovare la sua ragion d'essere nel volere e nel diritto divino, come emerge chiaramente nel misterioso manoscritto incompiuto *Della potestà de' prencipi* di Paolo Sarpi (1552-1623), menzionato già dal suo primo biografo Fulgenzio Micanzio e ritrovato all'inizio del XXI secolo, quasi un "manifesto" del connubio tra assolutismo e repubblicanesimo, applicato al governo della Serenissima. Per il celebre consultore *in iure*, impegnato nella difesa di Venezia dalle pretese pontificie, argomentate dai Gesuiti (da Roberto Bellarmino *in primis*), tutti gli Stati e tutti i popoli avrebbero sempre riconosciuto che

Il publico governo, cioè la somma potestà che regge tutto il corpo della republica e mantiene connesse tutte le parti di quella [...] sia istituzione che proviene immediate da Dio sì che l'auttorità del Prencipe, che così chiamiamo quella potestà, non sia auttorità umana, ma divina, né sia data alla persona che la sostiene dagli uomini, ma da Dio¹⁴.

Che poi questo «Prencipe» possa essere identificato anche in un'assemblea, più o meno ristretta, e dunque in un'istituzione repubblicana, è spiegato da Sarpi in un altro importante passo del *Della potestà*, nel quale si affer-

¹² Cfr. M. Koskenniemi, *To the Uttermost Parts of the Earth. Legal Imagination and International Power 1300-1870*, CUP, Cambridge 2021, in special modo i capitoli III, IV e V. Per il caso inglese, cfr. J.P. Sommerville, *English and European Political Ideas in the Early Seventeenth Century. Revisionism and the Case of Absolutism*, in "Journal of British Studies", 35, 1996, pp. 168-94.

¹³ Esiti che altri autori, generalmente annoverati tra i sostenitori dell'assolutismo (più o meno moderato), come Bodin, Lipsius e Alberico Gentili, non condividevano, essendo rimasti ancorati a una visione essenzialmente politico-giuridica del potere.

¹⁴ P. Sarpi, *Della potestà de' Principi*, a cura di N. Cannizzaro, con un saggio di C. Pin, Marsilio, Venezia 2006, p. 31.

ma, da un lato, la *legibus solutio* del sovrano, vale a dire la sua superiorità e la sua autonomia da ogni tipo di legge umana, e dall'altro si ricorda con fermezza il dovere di obbedienza dei sudditi ai comandi del principe:

Il re e Principe, di che parlo, debbe aver esso la maestà, sia mo esso un uomo particolare, ovvero un'adunanza de pochi o de molti, come nell'aristocrazia e democrazia, non vi è differenza. Chi ha la maestà comanda a tutti e nessuno può comandar a lui; egli non ha obbligazione ad alcuno, tutti sono obbligati a lui, non è soggetto a nessuna legge umana, sia qual si voglia, ma egli comanda eziandio a tutte le leggi [...] il re che è sovrano non comanda secondo le leggi ma alle leggi stesse, resta ubligato solo a Dio e alla sua coscienza¹⁵.

Una prospettiva, dunque, che in nome della concentrazione e dell'assolutezza del potere, rigetta l'ideale repubblicano classico della miglior forma di governo come governo limitato e *misto*, che a quel tempo costituiva invece – anche a Venezia – l'orizzonte intellettuale di riferimento prevalente del repubblicanesimo¹⁶, e in generale dell'anti-assolutismo¹⁷. Secondo tale prospettiva teorica, infatti, la realizzazione del *regimen mixtum*, attraverso la divisione della sovranità in più funzioni e in più organi, avrebbe garantito, come indicato autorevolmente nel modello repubblicano romano descritto nel sesto capitolo delle *Historiae* di Polibio,

¹⁵ Id., p. 52. Sarpi avrebbe dovuto approfondire la questione dell'assolutezza del potere sovrano nel quinto «capo» del suo trattato (a noi, però, è giunto l'abbozzo solo dei primi tre). Nell'indice di cui disponiamo, infatti, il quinto paragrafo avrebbe dovuto trattare di come «Dio ha dato potestà assoluta al Principe sopra la vita e la morte delle persone, sopra la terra e tutto quello che è all'uso degli uomini». Cfr. Id., p. 75.

¹⁶ Cfr. i classici W. Bouwsma, *Venice and the Defence of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation*, University of California Press, Berkeley 1968, e J. Pocock, *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton University Press, Princeton 1975.

¹⁷ V. Conti, *The Mechanisation of Virtue: Republican Rituals in Italian Political Thought in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in Q. Skinner, M. van Gelderen (eds.), *Republicanism. A Shared European Heritage*, vol. II, CUP, Cambridge 2002, pp. 73-84. La novità di questa *versione repubblicana* dell'orizzonte assolutistico, e proprio in riferimento ai passi di Sarpi qui menzionati, è stata sottolineata anche da Corrado Pin, nel saggio di chiusura dell'edizione critica del *Della potestà*: C. Pin, *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato*, in Sarpi, *Della potestà de' principi*, cit., pp. 116-7, e Id., *Paolo Sarpi a colloquio con i gallicani*, in G. Fragnito, A. Tallon (sous la direction de), *Hétérodoxies Croisées. Catholicismes pluriels entre France Et Italie, XVIe-XVIIe siècles*, Publications de l'École Française de Rome, Rome 2015, <http://books.openedition.org/efri/2869>, consultato il 10 agosto 2023. Sull'*assolutismo* di Sarpi, sia nel contesto veneziano che europeo, cfr. anche J. Kainulainen, *Paolo Sarpi. A Servant of God and State*, Brill, Leiden 2014, pp. 195-234.

l'equilibrio del potere, e impedito l'abuso dello stesso in nome degli interessi particolaristici o di fazione¹⁸.

Eppure, un'altra strada sembra farsi varco nelle modalità con le quali le repubbliche della prima età moderna pensarono sé stesse, in relazione ai difficili contesti sociali e politici che si trovarono di fronte, così come al loro interno. Tale percorso, come già accennato, partiva dalla possibilità di applicare le categorie concettuali e la strumentazione retorica dell'assolutismo, svincolandole – come del resto aveva già fatto Bodin – dalla loro immediata identificazione, sia con la figura fisica di un monarca o principe, che potrebbe divenire tiranno, sia con quella, altrettanto pericolosa, della moltitudine potenzialmente tumultuosa¹⁹. Si trattava, a ben vedere, di una prospettiva diversa anche da quella, immensamente influente tra gli scrittori di cose politiche in Olanda e non solo, elaborata dall'umanista Justus Lipsius (1547-1606) soprattutto nei *Politicorum libri sex* (1589)²⁰. Infatti, nel suo originale e poderoso mosaico di citazioni classiche, sulla scorta della lezione di Seneca e ancor più di Tacito, Lipsius aveva chiaramente indirizzato i suoi avvertimenti all'«Imperatore, ai Re e ai principi», certamente influenzato dalla lettura di Bodin²¹, ma restando ancorato a una concezione ancora fondamentalmente personale del potere, in cui la «sovranità» coincide con una persona fisica²².

Applicare la nozione di assolutismo alla *res publica* come costruzione collettiva, assimilata al lemma di *patria*, avrebbe invece dotato di maggiore legittimazione proprio le aristocrazie (cetuali e mercantili) che tale *patria*

¹⁸ M. Gaille-Nikodimov (sous la direction de), *Le Gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe XIIIe-XVIIe siècle*, Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne 2005; D. Taranto, *La miktè politéia tra antico e moderno. Dal "quartum genus" alla monarchia limitata*, FrancoAngeli, Milano 2006.

¹⁹ Sul fatto che la concezione della sovranità di Bodin non vada associata *sic et simpliciter* alla forma di governo monarchica, insiste particolarmente R. Tuck, *The Sleeping Sovereign. The Invention of Modern Democracy*, CUP, Cambridge 2015, pp. 1-62 (l'intero primo capitolo del volume è dedicato a Bodin).

²⁰ Cfr. J. Lipsius, *Politica. Six books of politics or political instruction*, edited with translation and introduction by Jan Waszink, Van Gorcum, Assen 2004; G. Lipsio, *Opere politiche*: vol. I, *La Politica*, nuova edizione critica riveduta e ampliata, introduzione, traduzione e note a cura di T. Provierdera, con un saggio di M. Fumaroli, tomi I-II, Nino Aragno Editore, Torino 2019.

²¹ Sul rapporto tra Lipsius e Bodin, cfr. T. Provierdera, *Etica e politica in Giusto Lipsio. Aristotelismo, cristianesimo e antiumanesimo*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli 2012, pp. 111-20.

²² Van Gelderen, *The political thought of the Dutch Revolt*, cit., pp. 180-7. Ciò non toglie, in ogni caso, che le opere storiche, filologiche e filosofiche di Lipsius continueranno a esercitare una grande influenza sulla cultura dei Paesi Bassi, almeno per tutto il XVII secolo.

andavano a rappresentare, tanto a Venezia quanto ad Amsterdam. Per entrambe le realtà, si trattava certo, come rileva Mario Infelise riferendosi a Venezia, di una «scommessa» difficile: «riuscire a porsi sulla via dell'assolutismo, senza essere una monarchia assoluta e utilizzando le istituzioni di una repubblica aristocratica»²³. Nelle Province Unite, uno tra i primi scrittori ad abbracciare, almeno parzialmente, questa visione fu Paulus Busius (ca. 1570-1617)²⁴, professore all'università di Franeker e autore di un *Illustrium disquisitionum politicarum liber* (1613)²⁵. Il punto di riferimento di Busius è proprio Bodin (autore al centro anche di un'altra sua fatica, il *De republica libri tres*), dal quale egli trae l'idea della *majestas* come «Imperium Reipublicae summum et absolutum, seu Potestas reipublicae suprema et legibus soluta». In questo senso, per Busius la forma politica per eccellenza non è la monarchia, bensì la *respublica*, che può essere *popularis* ovvero *optimatum*, ma che è strutturalmente distinta dallo *status Regis aut Principalis*²⁶.

In questo panorama, però, la figura centrale è indubbiamente quella di Hugo Grotius (1583-1645), un autore che proprio con Sarpi sarebbe stato protagonista, come è stato scritto, di un «dialogo mancato»²⁷. Mettiamo infatti a confronto le precedenti affermazioni di Sarpi, che avrebbe composto il *Della potestà de' prencipi* intorno al 1610-11, con le pagine iniziali del *De iure summarum potestatum circa sacra (De imperio)*, composto da Grotius tra il 1614 e il 1617 ma pubblicato postumo a Parigi solo nel 1647. In questo testo, Grotius voleva esporre quella che fu anche una delle tesi principali di Sarpi, vale a dire che in ogni comunità politica la legislazione e l'organizzazione del potere ecclesiastico spetta all'autorità secolare, "assoluta": sottoposta solo alla volontà divina. Ebbene, proprio all'inizio

²³ M. Infelise, *I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 124.

²⁴ E.H. Kossmann, *Political Thought in the Dutch Republic. Three Studies*, Knafl, Amsterdam 2000, pp. 33-7; S. Visentin, *Assolutismo e libertà. L'orizzonte repubblicano nel pensiero politico olandese del XVII secolo*, in "Filosofia politica", XII, 1998, pp. 67-86, per il quale la riflessione di Busius rappresenterebbe «un certo grado di novità nel panorama olandese» (ivi, p. 74).

²⁵ P. Busius, *Illustrium Disquisitionum Politicarum Liber, quo Quaestiones Politicae, seu ejus quae est de gerendae reipublicae ratione, Septemdecim disputationibus explicantur, Publice in Academia Franekerana, ductu Pauli Busii*, Apud Vledericum Balck, Franekeriae 1613; *Disquisitionum politicarum quarta: De Statu reipublicae et ejus generibus; Jure Majestatis, et Senatus in genere*, cap. III.

²⁶ Ivi, *Disquisitionum politicarum prima: De Vero Reipublicae Fine Notis et Generibus*.

²⁷ G. Baldin, *Paolo Sarpi e Hugo Grotius. Un dialogo mancato? Alcune osservazioni su sovranità, jus circa sacra e fundamentalia fidei*, in "Isonomia", 2019, pp. 1-37.

dell'opera, Grotius pone una definizione che non può non ricordare quella, poco sopra menzionata, del frate Servita, a sua volta modellata su alcuni passi della *République bodiniana*²⁸. Scrive infatti Grotius:

Per Autorità Sovrana intendo la persona o l'assemblea (*Coetum*) che governi su di un popolo e che non abbia che Dio al di sopra di sé. [...] Ho detto "persona" o "assemblea", per far capire che con questo nome indico non solo i re propriamente detti, che i più chiamano "assoluti", ma anche gli ottimati in una repubblica aristocratica, così come il senato, e ugualmente gli ordini, o con qualunque altra denominazione essi vengano designati. [...] Questa autorità è subordinata solo all'autorità di Dio: perciò viene infatti designata come "autorità suprema", per il fatto di non avere tra gli uomini alcuna autorità che le sia superiore²⁹.

Naturalmente, il *De imperio* non è certo l'unica pubblicazione in cui Grotius si cimenta con la nozione di "sovranità" e con quella di "assolutismo", che costituiscono uno degli snodi concettuali più complessi del giurista di Delft³⁰. Inoltre, l'orizzonte teorico del diritto divino dei sovrani appartiene più al Servita che all'Olandese (più vicino alle posizioni erastiane) e i due presero, non a caso, strade diverse, anche in relazione al Sinodo di Dordrecht (1618-19), convocato al fine di risolvere la disputa tra Arminiani e Gomaristi³¹. Ma a nostro avviso il *De imperio* per molti versi resta un testo

²⁸ Sull'importanza di Bodin e sull'influenza della cultura francese, più in generale (specie di marcata impronta gallicana), in rapporto all'elaborazione dell'assolutismo sarpiano, cfr. Kainulainen, *Paolo Sarpi*, cit., con questa importante precisazione: l'elemento teologico non è preminente nella costruzione teorica di Bodin.

²⁹ U. Grozio, *Il potere dell'Autorità Sovrana in ordine alle cose sacre*, a cura di L. Nocentini, Edizioni del Cerro, Pisa 2006, p. 3. Cfr. H. Grotius, *De iure summarum potestatum circa sacra*, Lutetiae Parisiorum 1647, p. 2. Il passo che più ci interessa recita: «Nam Romanis Magistratus minorum potestatum nomen est. Personam dixi aut coetum, ut ostenderem non Reges tantum propriè dictos, quos absolutos plerique appellant, hoc nomine venire, sed & in Aristocratica Repub. optimates, sive ille Senatus sive Ordines seu quocunque alio vocabulo nominentur».

³⁰ Ad esempio, anche nel giovanile *De republica emendanda* e soprattutto nel *De antiquitate reipublicae batavicae* (1610), Grotius aveva criticato la nozione di *imperium mixtum*, in nome dell'indivisibilità della sovranità. Cfr. Visentin, *Assolutismo e libertà*, cit. pp. 67-86. In altri suoi scritti, però (ad esempio nel *De iure belli ac pacis*), la questione della sovranità e del potere assoluto sono trattati da Grotius con ben altre sfumature. Sulle molteplici ricezioni del suo pensiero in materia, cfr. M. Barducci, *Hugo Grotius and the Century of Revolution, 1613-1718. Transnational Reception in English Political Thought*, OUP, Oxford 2017, pp. 25-86. Penetranti anche le osservazioni di D. Lee, *Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought*, OUP, Oxford 2016, pp. 255-72.

³¹ S. Ertz, *Erastianism and Natural Law in Hugo Grotius's De Imperio Summarum Potestatum Circa Sacra*, in H.W. Blom (ed.), *Sacred Politics, Natural Law and the*

chiave nel rapporto tra Grotius e Sarpi, che il primo definisce *incomparabilis vir*. Il confronto tra i due autori è stato già ben illustrato da Paul van Heck e Gregorio Baldin, che hanno approfondito proprio la relazione, ancora non completamente disvelata, tra il *Della potestà de' prencipi* e il *De imperio*, due opere tra l'altro destinate a rimanere in forma manoscritta fino alla morte dei loro autori³². Il mistero è reso ancor più fitto dal fatto che non abbiamo prove certe della lettura groziana delle opere di Sarpi, prima del 1627, prima, cioè, del soggiorno parigino di Grotius, durante il quale egli entrò per così dire a contatto con i testi del Servita, grazie alla frequentazione del circolo e della biblioteca legata ai fratelli Dupuy³³. Harm-Jan van Dam si è interessato, invece, ai contatti anche diretti ed epistolari, seppur brevi, tra Grotius e Marc'Antonio De Dominis, l'arcivescovo di Spalato destinato a morire come eretico, e figura centrale nella diffusione di Sarpi in Europa³⁴.

Ora, il mio intento è quello di indagare la fortuna che questa linea di pensiero – che ho definito di “assolutismo repubblicano” – ha avuto nella Repubblica delle Province Unite nel primo Seicento, sia nella sua versione più propriamente giuridico-politica, sia nella versione che insiste sulla derivazione divina del “principe repubblicano”, con il corollario, in entrambi i casi, della subordinazione del potere ecclesiastico alle autorità secolari, identificate con l'oligarchia mercantile al potere. Nella mia analisi, mi fermerò a questa “prima fase” della categoria dell'assolutismo repubblicano, legata alla visione bodiniana e alle discussioni teologico-giuridiche sul *princeps legibus solutus*, segnalando solo il fatto che il rapporto tra assolutismo e repubblicanesimo, nelle Province Unite, continuò lungo tutto l'arco del XVII secolo ma conobbe uno scarto decisivo con l'affermazione

Law of Nations in the 16th-17th Centuries, Brill, Leiden 2022, pp. 200-22; Barducci, *Hugo Grotius and the Century of Revolution*, cit., pp. 87-138. Per il giudizio, di senso opposto, che Sarpi e Grotius ebbero sul Sinodo di Dordrecht, cfr. Baldin, *Paolo Sarpi e Hugo Grotius*, cit., pp. 6-20.

³² Baldin, *Paolo Sarpi e Hugo Grotius*, cit.; P. van Heck, *La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda*, in M. Viallon (sous la direction de), *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, Garnier, Paris 2010, pp. 369-405.

³³ Pertanto, non è possibile ipotizzare che Grotius abbia letto il *Della potestà*, negli anni in cui componeva il *De imperio*. Avrebbe semmai potuto trarre giovamento dal trattato sarpiano, ovvero di alcuni suoi frammenti (di quel che circolava), per la successiva revisione del testo, cui pose mano nel corso del suo secondo soggiorno parigino, negli anni 1638-39. Cfr. H.-J. van Dam, *Introduction to H. Grotius, De imperio summarum potestatum circa sacra*, Brill, Leiden 2001, vol. I, pp. 45-6.

³⁴ H.-J. van Dam, *Italian Friends. Grotius, De Dominis, Sarpi and the Church*, in “Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis/Dutch Review of Church History”, LXXV, 1995, 2, pp. 198-215.

dell'orizzonte giusnaturalistico, che attraverso la diffusione delle opere di Hobbes, giunse ai fratelli de La Court e trovò la sua collocazione più matura all'interno dell'opera di Spinoza, secondo il quale, lo ricordiamo, è la democrazia a rappresentare la "più assoluta" delle forme di governo³⁵. Mi concentrerò, insomma, su una figura un po' dimenticata – ma a mio avviso interessante – del pensiero politico olandese della prima metà del Seicento, il giurista e uomo politico Theodorus Graswinckel (1600-66), meglio conosciuto con il suo diminutivo "Dirck". Autore prolifico, ambizioso e di vasta cultura, Graswinckel ci interessa soprattutto perché appare essere il vero *trait d'union* tra Grotius e Sarpi, vicino al primo, del quale era anche lontano parente³⁶, oltre che segretario, nel periodo parigino di composizione del *De iure belli ac pacis*, e attento lettore del secondo, anzi in realtà in rapporti con diversi esponenti della vita politica e culturale veneziana, profondo conoscitore, infine, della storia di Venezia, alla quale dedicò un'opera imponente, la *Libertas Veneta* (1634), ricevendo in cambio un'onorificenza proprio dal governo della Serenissima³⁷.

Dirck Graswinckel (1600-66). Un assolutista nella Repubblica delle Province Unite

In un breve ritratto a lui dedicato, Ernst Kossmann affermò che l'originalità di Graswinckel «consistette nell'essere un'assolutista nei Paesi Bassi»³⁸, sottintendendo il fatto che, come abbiamo già detto, sin dallo scoppio della rivolta nel 1566, le Province Unite avevano giustificato le loro azioni e, in seguito, la loro stessa esistenza, sulla base dei concetti di costituzionalismo, contrattualismo, governo misto e limitato, vale a dire sull'an-

³⁵ B. Spinoza, *Trattato politico*, XI, 1. Per gli sviluppi dell'assolutismo repubblicano in Olanda, nella seconda metà del secolo, caratterizzata dalla "svolta giusnaturalistica" tra Grotius e Spinoza, cfr. Visentin, *Assolutismo e libertà*, cit. Su Spinoza, in particolare, cfr. J. Steinberg, *Spinoza and Political Absolutism*, in Y. Melamed, H. Sharp (eds.), *Spinoza's Political Treatise: A Critical Guide*, CUP, Cambridge 2018, pp. 175-89. Sempre utili le osservazioni di H.W. Blom, *Causality and morality in politics. The rise of naturalism in Dutch seventeenth-century political thought*, Cip, Den Haag 1995, pp. 217-41.

³⁶ Una delle cugine di Graswinckel, Alida, aveva sposato il fratello di Grotius.

³⁷ D. Graswinckel, *Libertas Veneta sive Venetorum in se ac suos imperandi ius: assertum contra anonymum scrutiniū scriptorem*, ex Officina Abrahami Commelini, Lugduni Batavorum 1634. A quanto pare, una bozza quasi definitiva del testo sarebbe stata pronta già nel 1631, quando Graswinckel ne inviò copia allo storico e letterato olandese Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647). Cfr. E. Haisma Mulier, *The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century*, van Gorcum, Assen 1980, p. 85.

³⁸ Kossmann, *Political Thought in the Dutch Republic*, cit., p. 54.

ti-assolutismo³⁹. Ma chi era esattamente Graswinckel?⁴⁰ Nacque a Delft, il 1 ottobre 1600, figlio unico di Jan Abrahamsz Graswinckel (1576-1636 ca.) e di Jetty Jansdr Basius (nata nel 1578-79). Il 19 settembre 1614, Dirck si immatricolò come studente di arti all'Università di Leiden, si recò quindi a Franeker, per studiare arti e giurisprudenza, frequentando gli ultimi corsi del già citato Paulus Busius, il giurista titolare della cattedra inizialmente offerta a Johannes Althusius. Il 15 dicembre 1621, Graswinckel prestò giuramento come avvocato presso la Corte d'Olanda, e pochi giorni dopo (19 dicembre) conseguì la laurea in legge, con una tesi sui testamenti (*Theses inaugurales ex materia ultimorum voluntatum desumptae*). Nel 1623, partì per la Francia, ove rimase fino al 1625, trascorrendo la maggior parte del tempo a Parigi e a Senlis, assistendo Hugo Grotius, suo lontano cugino, nel completamento del *De iure belli ac pacis* (1625). Nel 1626, Graswinckel si stabilì a Dordrecht, ove esercitò l'avvocatura e divenne consigliere comunale. Nel 1629, donò un'ingente somma per la costruzione di una chiesa per la congregazione dei Rimostranti (o Arminiani, la stessa fazione di Grotius) a L'Aia, e nel 1636 fu nominato consulente legale privato dello stadhouder, il principe d'Orange, Frederik Hendrik (1584-1647). Graswinckel fu inoltre consulente del *Gecommitteerde Raden*, l'organo di governo locale del *Noorderwartier*, il territorio settentrionale della provincia d'Olanda, oltreché consulente giuridico degli Stati d'Olanda (1633), della Camera di Amsterdam della Compagnia delle Indie Orientali (1639) e della città di Groninga (1640). Nel 1646,

³⁹ Restò comunque a livello di trattatistica politica, e in special modo all'Università di Leiden, il fascino dell'opzione monarchica, dovuto soprattutto alla diffusione dei *Politicorum libri sex* di Justus Lipsius (1589). Cfr. H. Wansink, *Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit, 1575-ca.-1650*, H&S, Utrecht 1981.

⁴⁰ La bibliografia su Graswinckel è piuttosto scarsa. Lo studio di maggiore rilievo, ma dall'impianto metodologico piuttosto datato, è G.L. Liesker, *Die staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckels*, Freiburg, Fragnière 1901. Segnalo, inoltre D.P.M. Graswinckel, *Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers-en regenten-geslacht*, The Hague, Nijhoff 1956; Kossmann, *Political Thought*, cit., pp. 54-6; Haitsma Mulier, *The Myth of Venice*, cit., pp. 77-119; H.W. Blom, *Vrijheid in de naturrechtelijke politieke theorie in de zeventiende-eeuwse Republiek*, in E.O.G. Haitsma Mulier, W. Velema (eds.), *Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw*, Amsterdam University Press, Amsterdam 1999, pp. 145-6. Per la biografia di Graswinckel, si veda la voce dedicatagli da Theo Verbeek in T. Verbeek, E. van de Ven (eds.), *The Correspondence of Rene Descartes, 1643*, Utrecht University, Utrecht 2003, pp. 263-6. Cfr. A. Clerici, *La rivolta dei Paesi Bassi e la rivoluzione inglese. Propaganda e pensiero politico nella repubblica delle Province Unite (1642-1652)*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", X, 2004, pp. 175-219; M. van Itersum, *Debating the Free Sea in London, Paris, The Hague and Venice: the publication of John Selden's Mare Clausum (1635) and its diplomatic repercussions in Western Europe*, in "History of European ideas", XLVII, 2021, pp. 1-18.

ereditò dallo zio la signoria di Holy, nel territorio di Rotterdam e il 14 dicembre 1646 fu nominato *advocaat fiscaal* (avvocato generale) d'Olanda; una carica di grande prestigio, precedentemente ricoperta anche da Grotius. E va notato che proprio in questa veste Johan De Witt potrebbe averlo consultato, nel 1654, per la stesura della già menzionata *Deductie* relativa all'abolizione dello statolderato, in nome della sovranità repubblicana *absoluta*. Nel 1652, Graswinckel divenne segretario della *Camera Bipartita* (un organo che governava le parti del Brabante sotto l'autorità congiunta delle Province Unite e della Spagna). Il governo svedese lo elevò al rango di Pari (1637), e, come già ricordato, in considerazione della sua *Libertas Veneta* (1634), fu nominato cavaliere dalla Repubblica di Venezia, il 30 gennaio 1645. Morì a Mechelen, il 12 ottobre 1666.

Graswinckel fu un lettore vorace, come si evince dall'ingente quantità di fonti citate nei suoi scritti e soprattutto dal catalogo della sua imponente biblioteca, venduta all'asta nel 1667⁴¹. In esso figurano centinaia di volumi e manoscritti, di ogni formato e in diverse lingue, che testimoniano la cultura pienamente umanistica del personaggio (delle opere di Sarpi presenti nel catalogo dirò più oltre). Tra i suoi corrispondenti, oltre a Hugo Grotius e a suo fratello Willem, figurano Caspar Barlaeus, Adrianus Blyenburch, la regina Cristina di Svezia, Nicolaas Heinsius, Constantijn Huygens, Philippus van Limborch, Andre Rivet, Claude Saumaise, Gerardus Johannes Vossius, Isaac Vossius, Johannes Wtenbogaert, e anche René Descartes⁴². La fama di Graswinckel fu tale che Pierre Bayle dedicò al «fort savant Jurisconsulte» una delle voci del suo celebre *Dictionnaire*⁴³.

Scrittore ambizioso e assai produttivo, oltre alla già citata *Libertas Veneta*, Graswinckel è autore di numerosi altri testi su tematiche giuridiche, storiche e politiche, tra cui una *De iure maiestatis dissertatio* (1642), dedicata alla Regina Cristina di Svezia, e un lunghissimo trattato sulle

⁴¹ *Catalogus insignium in quavis facultate, variisque linguis librorum, amplissimi viri D. Theodori Graswinckel [...]: quorum auctio habebitur Hagae Comititis, in officina Theod. Duercant, Hagae Comititis 1667*. Sulla grande campagna pubblicitaria organizzata in occasione della vendita della biblioteca, contenute, in base a uno di questi annunci, "molti e curiosi manoscritti", cfr. A. der Weduwen, A. Pettegree (eds.), *The Dutch Republic and the Birth of Modern Advertising*, Brill, Leiden 2019, pp. 96-8.

⁴² Descartes scrisse una lettera a Graswinckel, il 17 ottobre 1643, per cercare la protezione dello stadhouder Frederick Hendrick (di cui Graswinckel era consigliere legale), a seguito dei problemi scaturiti, in Olanda, da alcune sue pubblicazioni. Cfr. R. Descartes, *Opere 1637-1649*, a cura di G. Belgioioso, Bompiani, Milano 2014, pp. LXX-LXXI.

⁴³ P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, Chez Brunel et al., Amsterdam 1740, vol. II, p. 593.

prerogative sovrane degli Stati d'Olanda, in chiave di "assolutismo repubblicano": il *Nasporinge van het Recht van de opperste Macht toekomende de Edele Groot Mogende Heeren de Heeren Staten van Holland en Westvriesland* (1667, riedito a L'Aia nel 1674). A lui si deve anche la *Copie d'une lettre touchant la justice ou l'injustice des armes du Parlement, contre le roy de la Grande Bretagne* (1642), uno dei primi testi olandesi a commento dell'apertura delle ostilità tra Carlo I Stuart e il Parlamento inglese (alle origini, dunque, della cosiddetta prima rivoluzione). Dalla sua penna scaturì, inoltre, una difesa della teoria della libertà dei mari scritta in risposta alle affermazioni contenute nel *Mare Clausum* di John Selden (1584-1654), apparso nel 1635 e ripubblicato clandestinamente in Olanda l'anno successivo. La replica a Selden venne commissionata a Graswinckel direttamente dagli Stati d'Olanda, ma rimase manoscritta per una serie di ragioni, ben documentate da Martine Julia van Ittersum, tra le quali figura anche il parere contrario delle autorità veneziane, con le quali Graswinckel, come vedremo a breve, era in stretto contatto⁴⁴.

L'assolutismo repubblicano di Graswinckel

Ora, in che modo il nostro autore si inserisce, dal punto di vista della categoria di "assolutismo repubblicano", tra Grotius e Sarpi? Si è già detto, paragonando il *Della potestà de' prencipi* e il *De iure summarum potestatum circa sacra*, che in entrambi i testi, perfino con l'utilizzo di fonti, espressioni e fraseologie comuni, si difendono anzitutto tre idee: che la «sovranità», intesa come «summa potestas», «Imperium» (Grotius) o «somma potestà» (Sarpi), sia da considerare *assoluta*; che questa sovranità «assoluta» possa essere riferita sia ad una persona fisica (monarca) che ad un gruppo o *coetus* (aristocrazia); infine, che questa «sovranità assoluta» sia di immediata derivazione divina (Sarpi), e in ogni caso non riconosca alcun potere al di sopra di sé, se non quello di Dio (Grotius). Ebbene, anche Graswinckel sembra condividere questa esatta prospettiva, che rimase in lui ben evidente e senza ripensamenti (e forse in parte dovuta all'insegnamento di Busius), trovando riscontro in numerosi suoi lavori, a cominciare proprio da quella *Libertas Veneta* che fu assai ben ricevuta proprio dal governo della Serenissima⁴⁵. Si tratta di un'opera che meriterebbe maggiore attenzione, se non altro perché dimostra l'ampia

⁴⁴ Van Ittersum, *Debating the Free Sea*, cit., pp. 9-10. Haitsma Mulier segnala che una copia parziale e manoscritta della refutazione di Selden da parte di Graswinckel è conservata presso gli archivi veneziani. Cfr. Haitsma Mulier, *The Myth of Venice*, cit., pp. 93-4.

⁴⁵ Fu l'ambasciatore veneto a L'Aia, Alvise di Nicolò Contarini, ad annunciare al Senato la

gamma di fonti utilizzate dal suo autore, che cita e discute non solo i classici e la tradizione giuridica romanistica, ma anche diversi e importanti autori "moderni"⁴⁶. Mi limiterò qui a toccare il punto che interessa di più, vale a dire gli elementi costitutivi di quello che ho chiamato assolutismo repubblicano. Secondo Graswinckel, infatti, all'interno delle repubbliche, la *Libertas* altro non è che l'equivalente della *Majestas* nei regimi monarchici, vale a dire una «potestatem absolute summam [...] non nisi uni solique Deo obnoxia»:

Statuendum, voce *Libertatis* alius nihil designari, ipsamque adeo *Libertatem* nihil aliud esse, quam *potestatem absolute summam, habentem in semetipsa atque intra semetipsam plenum perfectumque imperandi jus, ut non nisi uni solique Deo obnoxia, neque propter sese parem, neque supra sese sublimiorem agnoscat quempiam*. Ut verbo dicam, opponuntur fere semper *Regnum ac Libertas*, ut pugnantia; sic tamen ut cum regibus propria *Majestas* sit, rebusque publicis *Libertas*, idipsum quod in rege *Majestas* dicitur, in rebus publicis superiorem non agnoscentibus *Libertas* dicatur, civitasque libera, *quae leges universis ac singulis civibus dicere possit sine superiorum aut aequalium aut inferiorum necessario consensu*⁴⁷.

Dello stesso tenore, e forse ancor più vigorosa, è la successiva *De iure maiestatis dissertatio* (1642), dove gli elementi tipici dell'«assolutismo repubblicano» sono nuovamente e con fermezza ribaditi da Graswinckel: alle origini di ogni comunità politica, tutto il potere era o in una persona o in un corpo, ma in ogni caso si trattava di una «voluntas absoluta», che scaturiva «immediate a Deo»⁴⁸. Inutile indugiare anche sul postumo *Nasporinge* (1667), che segue la stessa rotta⁴⁹.

Insomma, se mettiamo a confronto queste lapidarie affermazioni di Graswinckel con i due brani, precedentemente riportati, del *Della potestà* di Sarpi e del *De iure summarum potestatum* di Grotius, non possiamo non

pubblicazione dell'opera, per la quale Graswinckel ricevette in dono una collana d'oro. Cfr. Haitma Mulier, *The Myth of Venice*, cit., p. 85.

⁴⁶ Tra questi Lipsius, Grotius, Bodin, Botero, Giannotti, Guicciardini.

⁴⁷ Graswinckel, *Libertas Veneta*, cit., pp. 3-4.

⁴⁸ Id., *De iure Majestatis dissertatio*, Ex Officina Theodori Maire, Hagae Comitum 1642, pp. 15-6: «Hinc infertur primævum illud imperii genus, aut unum corpore fuisse, aut unum perfonta, at à principio jam tum fuisse summum in se, atque absolutum [...] ita primo genæ illius Majestatis sive absolutæ potestatis, inter genus humanum constitutæ receptæque condicio, eadem, plane fuit, quæ illius, quam immediate à Deo manasse, demonstratum est. Illum voluta Dei absoluta, fecit absolutam toti humano generi».

⁴⁹ Nel *Nasporinge*, tra l'altro, Venezia è menzionata una decina di volte, mentre per i termini «assoluto»/«assolutismo» segnalo oltre venti occorrenze.

notare delle chiare similitudini, non solo negli intenti, nelle espressioni e nel vocabolario, anche nella scelta delle fonti e degli esempi storici utilizzati – in questa sede posso solo accennarlo – tratti anzitutto dalle Scritture e dal diritto romano-canonico. È dunque opportuno concentrarsi sul rapporto fra questi tre autori e, nello specifico, sulla possibilità che Graswinckel abbia potuto leggere l'abbozzo sarpiano o averne avuto comunque notizia.

Graswinckel tra Grotius e Sarpi

Lo storico olandese Eco Haitsma Mulier, cui si deve un'attenta disamina dell'influenza del "mito di Venezia" nella cultura dei Paesi Bassi Cinque-Secenteschi, ha affermato che la proposta politica di Graswinckel «combines the Venetian tradition as interpreted by Sarpi with theses developed by Grotius»⁵⁰. L'affermazione, per la verità, resta un po' sospesa nel vuoto, perché Haitsma Mulier, pur documentando in maniera esaustiva i rapporti tra lo stesso Graswinckel e alcuni importanti esponenti sia dell'aristocrazia olandese che di quella veneziana, non si è interrogato a fondo sui possibili legami tra Graswinckel, Grotius e Sarpi, anche a livello di idee e concezioni politiche e a cominciare proprio dalla nozione di assolutismo repubblicano, letta non solo nella chiave della ricostruzione storica della struttura istituzionale veneziana, ma anche in quella della disamina del delicato problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, o meglio tra politica e religione. Problema che accomunava, appunto, il caso dell'Interdetto veneziano (1606-07), il successivo conflitto tra Arminiani e Gomaristi, in Olanda (all'epoca del Sinodo di Dordrecht, 1618-19), e infine il dibattito attorno alla Chiesa gallicana, che molto agitò la Francia del primo Seicento⁵¹.

Ora, l'influenza di Sarpi negli scritti di Grotius è stata già, come detto, ampiamente studiata. Il nome del Servita, *incomparabilis vir*⁵², appare più volte nell'epistolario del giurista olandese, che sembrò interessarsi ai testi sarpiani almeno in due momenti della sua vita, vale a dire durante il primo (anni Venti del Seicento) e il secondo (alla fine degli anni Trenta)

⁵⁰ Haitsma Mulier, *The Myth of Venice*, cit., p. 106.

⁵¹ Per un quadro generale, cfr. J. Kainulainen, *Libertas Ecclesiae in post-tridentine debates on church-state relations*, in Q. Skinner, M. van Gelderen (eds.), *Freedom and the construction of Europe*, CUP, Cambridge 2013, vol. I, pp. 38-56.

⁵² H. Grotius a Jean de Cordes, *12 febbraio 1632*, in P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, P.P. Witkam, H.J.M. Nellen, C.M. Ridderikhoff (eds.), *Briefwisseling van Hugo Grotius*, 17 vols., Den Haag 1928-2001, vol. V, n. 1742, <https://resources.huylgens.knaw.nl/briefwisselinggrotius>; consultato il 10 agosto 2023.

dei suoi soggiorni parigini, all'interno dei vibranti ambienti culturali animati da personaggi quali i fratelli Dupuy, Henry des Mesmes, Nicolas de Peiresec e Jacques-Auguste de Thou.

In particolare, i già ricordati studiosi van Dam, Baldin e van Heck hanno cercato di ricostruire le molteplici assonanze tra il *Della potestà* di Sarpi e il *De Imperio* di Grotius, sulle quali non mi soffermo in questa sede. Va ricordato però che negli anni 1638-39 Grotius stava lavorando attivamente al *De imperio*: all'inizio del 1638, ne scrisse al cognato Nicolaas van Reigersberch, che all'epoca si recava spesso a Rotterdam per occuparsi degli affari del suo illustre parente. Ma soprattutto, nell'agosto del 1639, Grotius informò l'anziano capo dei Rimostranti olandesi, Johannes Wttenbogaert, che molto tempo prima, su richiesta di alcuni membri del Parlamento parigino, aveva composto una breve opera sull'autorità ecclesiastica. Questa aveva incontrato il favore di molti Francesi ed era stata apprezzata anche in Polonia. Aggiunse che la pubblicazione dello stesso *De imperio* avrebbe potuto fare più male che bene, in quel momento. Grotius potrebbe riferirsi al suo *De summo sacerdotio*, un breve trattato pubblicato postumo solo nel 1652. Ciò che ci interessa più da vicino, però, è che la lettera in questione era accompagnata da alcuni fogli, vergati dallo stesso Grotius, contenenti quelle che ora sappiamo essere trentaquattro rubriche delle oltre duecento che componevano l'indice del manoscritto sarpiano incompiuto del *Della potestà de'prencipi* (ora in possesso della Beinecke Library dell'Università di Yale, pubblicato in edizione critica nel 2006, a cura da Nina Cannizzaro). Una copia di questo indice, redatto dallo stesso Grotius, tra l'altro, si trova oggi legata al manoscritto del *De Imperio summarum potestatum circa sacra*, conservato presso la Biblioteca Reale a L'Aia (non è chiaro se si tratti proprio dell'esemplare inviato a Wttenbogaert)⁵³. Ed è fondamentale ricordare che, oltre al manoscritto di Yale e agli appunti groziani, un ennesimo riferimento coevo, in merito al *Della potestà de'prencipi*, è il codice conservato alla Bibliothèque Nationale de France e raccolto dai fratelli Dupuy, nel 1630 (la cui redazione potrebbe dunque risultare precedente a tale data)⁵⁴. A complicare ulteriormente il quadro, vi sono poi le notevoli somiglianze tra il *Della potestà* e la silloge di *Annotazioni e*

⁵³ Secondo Van Heck (*La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda*, cit., p. 386), «probabilmente» non si tratta del medesimo esemplare. Il manoscritto è conservato presso la *Koninklijke Bibliotheek Den Haag*, 131 C 21, cc. 69r-v.

⁵⁴ BNF, Dupuy 111. Anche questo codice, come quello redatto da Grotius, contiene appena 34 dei 206 titoli presenti nella copia di Yale.

pensieri, vergata da Micanzio verso il 1610-11, vale a dire più o meno allo stesso momento della composizione del *Della potestà*⁵⁵. Insomma, in base ai pochi dati certi di cui disponiamo, apparirebbe comunque altamente probabile che tra gli anni Venti e la fine degli anni Trenta del Seicento, il testo o almeno alcuni frammenti del *Della potestà de principi*, circolassero all'interno dei contesti culturali veneziano e parigino, frequentati – direttamente o per il tramite di amicizie e relazioni – proprio da Grotius e Graswinckel, e diremo a breve in che modo il nome di quest'ultimo possa essere legato al testo di Sarpi. Preliminarmente, però, occorre esaminare i rapporti tra Graswinckel e Grotius, meno noti di quelli tra Grotius e il Servita, ma certamente non misteriosi. Come già ricordato, in Francia il giovane Graswinckel visse con il più anziano compatriota proprio nel cruciale periodo della stesura e della preparazione per la stampa del *De iure belli ac pacis*⁵⁶. Lungo tutto l'arco della sua vita, Graswinckel mostrò sempre rispetto e ammirazione per Grotius, da lui definito «la fenice del nostro secolo»⁵⁷. Grotius, da parte sua, almeno in un primo periodo, non restò insensibile alle capacità intellettuali di Graswinckel. In una lettera al fratello, elogiò *Libertas Veneta* come opera erudita, attestante le vaste letture e il duro lavoro profuso dal suo autore⁵⁸. A metà maggio 1636, però, Graswinckel contattò Grotius riguardo le bozze di un'opera che gli era stata direttamente commissionata dagli Stati Generali delle Province Unite. Si trattava della risposta agli argomenti sulla sovranità esclusiva dei mari esposti da John Selden, a favore dell'Inghilterra, nel suo celebre *Mare Clausum*. Nella sua missiva, Graswinckel ricordò a Grotius le loro precedenti discussioni parigine «molto fruttuose e deliziose», chiedendogli aiuto nella stesura del testo (che, ad ogni modo, non fu mai pubblicato)⁵⁹. Tuttavia Grotius si tenne a distanza, e alla fine di maggio si riferì a Graswinckel con indifferenza, in una lettera al cognato Nicolaes Van Reigersberch, forse irritato dalla rapida influenza e dalla chiara ambizione del suo concittadino, e sicuramente dal fatto che egli continuava a tenere rapporti amichevoli con l'importante letterato e umanista Daniel Heinsius (1580-1655), profondamente disprezzato da Grotius⁶⁰. Ad ogni

⁵⁵ Pin, *Progetti e abbozzi*, cit., pp. 117-9.

⁵⁶ Il fatto è ricordato dallo stesso Grotius, nella lettera al fratello Willem, del 1 giugno 1624. Cfr. *Briefwisseling van Hugo Grotius*, cit., vol. II, n. 905.

⁵⁷ Graswinckel, *Libertas Veneta*, cit., p. 245.

⁵⁸ Van Ittersum, *Debating the Free Sea*, cit., p. 10.

⁵⁹ Ivi, p. 9.

⁶⁰ H. Nellen, *Hugo Grotius: A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645*, Brill, Leiden-Boston 2014, p. 697.

modo, resta il fatto che Graswinckel, data la lunga frequentazione con Grotius a Parigi, entrò in possesso di numerosi appunti e manoscritti di quest'ultimo, tra i quali l'opera giovanile *De republica emendanda*⁶¹.

Resta ora da analizzare il rapporto tra Graswinckel e Paolo Sarpi. Che l'Olandese conoscesse almeno alcune opere del Servita è certo. È sfuggito infatti sia a Haitsma Mulier che a van Heck il fatto che all'interno del catalogo della biblioteca di Graswinckel figurino almeno le *Considerationi sopra le censure* (Venezia 1606), Il discorso *Sopra l'Officio dell'Inquisizione* (presenti due copie, nell'edizione di Ginevra del 1639), e il secondo volume della *Raccolta degli scritti usciti fuori in istampa, o scritti a mano nella causa del P. Paolo V co' signori Venetiani* (1607). Come Grotius, poi, anche Graswinckel possedeva una copia della *Vita del padre Paolo* di Fulgenzio Micanzio (Leiden, 1646)⁶². Esiste inoltre la possibilità che Graswinckel possa aver avuto accesso "indiretto" agli scritti sarpiiani, attraverso le sue conoscenze all'interno del patriziato veneziano. Egli infatti era in rapporto con personaggi quali Alvise di Nicolò Contarini, dal 1631 ambasciatore veneto in Olanda⁶³, e Francesco Michiel, successore di Contarini, con il quale Graswinckel discusse personalmente le tematiche relative alla già menzionata risposta all'opera di Selden⁶⁴.

Haitsma Mulier ipotizza che Graswinckel possa avere conosciuto anche Domenico Molino (1572-1635), importante esponente dell'aristocrazia veneziana, già in contatto con Grotius e animatore del noto circolo culturale conosciuto come "ridotto Morosini", frequentato proprio da Sarpi e Micanzio, così come da Bruno e Galilei⁶⁵. L'occasione sarebbe stata, secondo lo storico olandese, la necessità per Graswinckel – che in vita non ebbe mai modo di visitare Venezia – di accedere a fonti e documenti relativi alla storia e al governo della città lagunare, in vista della preparazione della *Libertas veneta* (1634). Lo stesso Haitsma Mulier suppone che a fornire tali materiali, difficilmente accessibili per uno studioso straniero,

⁶¹ Ivi, p. 72; Van Ittersum, *Debating the Free Sea*, cit., p. 10.

⁶² *Catalogus insignum*, cit., p. 69 nn. 24, 43, 46-7.

⁶³ G. Benzioni, *Contarini, Alvise*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXVIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1983, pp. 82-91, [https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-contarini_res-212b1cdf-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-contarini_res-212b1cdf-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico);) consultato il 10 agosto 2023.

⁶⁴ Cfr. *Calendar of State Papers Relating To English Affairs in the Archives of Venice*, Volume XXIV, 1636-39, ed. Allen B. Hinds, London 1923, p. 19.

⁶⁵ Su Molino, si veda A. Barzazi, *La biblioteca di un mecenate: i libri di Domenico Molin*, in U. Baldini, G.P. Brizzi (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi storici per Piero Del Negro*, Unicopli, Milano 2013, pp. 309-23.

fosse stato proprio Domenico Molino, che era solito intrattenere rapporti amichevoli con gli umanisti olandesi (tra cui Grotius) e che avrebbe avuto non solo la possibilità di consultare i carteggi più riservati (in qualità di senatore), ma anche quella di trascriverli, in quanto amico di Nicolò Contarini, supervisore degli archivi e quindi doge (1630-31)⁶⁶. Allo stato attuale delle ricerche, non è possibile confermare una conoscenza diretta tra Graswinckel e Molino. Vi sono, però, alcune circostanze che vale la pena di menzionare. Anzitutto, in *Libertas veneta* è lo stesso Graswinckel a dichiarare di esser stato aiutato nella raccolta delle sue fonti. Inoltre, nel testo, si elogia Aloisio Molino⁶⁷, avo di Domenico, e quest'ultimo, come già detto, aveva rapporti di amicizia con diversi umanisti olandesi. Va ricordato, infine, che alla morte di Molino (1635), all'Università di Leiden fu tenuta un'orazione commemorativa, affidata al rettore Marcus Zuerius Boxhorn (1612-53), altro esponente di peso della cultura olandese del Seicento. In tale occasione, Boxhorn espresse parole di lode proprio nei confronti di Graswinckel (che era lì presente), per aver difeso con la sua eloquenza la libertà di Venezia contro i nemici che intendevano dileggiarla (la *Libertas Veneta* era apparsa solo un anno prima)⁶⁸.

Ma c'è di più: alcuni indizi farebbero supporre che Graswinckel ebbe l'opportunità di visionare, al pari di Grotius, almeno una parte del trattato sarpiano *Della potestà de' prencipi*. Sappiamo, ad esempio, che Graswinckel fu in contatto con Andreas Colvius (1594-1671), il quale, prima di diventare ministro della chiesa di Dordrecht, era stato al servizio di Johan Berck, ambasciatore olandese a Venezia, dal 1620 al 1627. Avido collezionista di libri e non solo, a detta dei suoi biografi, Colvius trascorse gli anni veneziani incontrando studiosi e copiando manoscritti (tra cui il *Del flusso e riflusso del mare* di Galileo)⁶⁹. Ma soprattutto lo ricordiamo per aver conosciuto personalmente Sarpi, del quale tradusse in latino e, forse, in olandese, il discorso *Sopra l'Officio dell'Inquisizione*

⁶⁶ Cfr. Haitsma Mulier, *The Myth of Venice*, cit., pp. 84-94. «Impossibile», inoltre, nel giudizio di Haitsma Mulier, che Molino non conoscesse gli ambasciatori inglesi a Venezia, Henry Wotton e Dudley Carleton, entrambi assai vicini a Sarpi.

⁶⁷ Graswinckel, *Libertas veneta*, cit. pp. 340-1.

⁶⁸ *Marci Zuerii Boxhornii Oratio Funebris In Obitum Illustrissimi Herois, Dominici Molini, Patritii Senatoris Veneti* [1° ed. Leida 1636], in Id. *Orationes varii argumenti VII*, Amsterdam 1651, p. 190. Il principale bersaglio polemico del *Libertas veneta* è rappresentato dall'anonimo *Squitino della libertà veneta* (1612), libello teso ad argomentare la tesi della sovranità imperiale sulla città lagunare.

⁶⁹ F.C. Strickland, *The devotion of collecting. Dutch ministers and the culture of print in the seventeenth century*, Brill, Leiden 2023, p. 98.

(1651)⁷⁰. Fu inoltre in corrispondenza con Micanzio, che gli fornì altri materiali del Servita⁷¹. La biblioteca di Colvius annoverava numerosissimi testi in italiano. Purtroppo il catalogo della sua vasta raccolta, apparentemente pubblicato nel 1655 come *Catalogus Musei Andreae Colvii*, sembra essere disperso. Ma il *Grand Dictionnaire* di Louis Moreri (1683) menziona il fatto che a chiusura della pubblicazione figurasse un poema in onore della ricca collezione, firmato proprio da Graswinckel (sia Colvius che Graswinckel, tra l'altro, di ritorno dai rispettivi viaggi a Venezia e a Parigi, si stabilirono a Dordrecht, alla fine degli anni Venti)⁷².

A meritare attenzione è un manoscritto in specie, tra i molti posseduti da Colvius, quello intitolato *Arcana papatus*, testo che è stato più volte associato dalla storiografia al *Della potestà de' prencipi*, come «selva» tratta, appunto, dall'incompiuto trattato sarpiano (ora in possesso dell'Università di Yale)⁷³. Il contenuto di questo manoscritto ci è giunto per il tramite di una copia settecentesca, non sappiamo se integrale, offerta al cardinale Domenico Passionei (1682-1761), durante il suo viaggio in Olanda, nel 1708, conservata presso la Biblioteca Angelica di Roma e pubblicata da Vittorio Frajese, nel 1992. Va riconosciuto, altresì, che sebbene la struttura di questi *Arcana papatus* – alquanto frammentaria e divisa in rubriche (solo alcune delle quali numerate) – possa ricordare i “capi” del *Della Potestà*, dal punto di vista filologico e contenutistico non è possibile stabilire un legame chiaro e immediato con la copia di Yale (edita dalla Cannizzaro), a parte, naturalmente, l'intento generale: un attacco al potere pontificio e alla Chiesa romana, svelandone gli «arcani»⁷⁴.

Un'altra traccia del possibile incontro tra Graswinckel e il *Della potestà* proviene dal catalogo della biblioteca dell'Olandese, venduta all'asta, come già detto, nel 1667. Diverse pagine del catalogo, infatti, oltre a menzionare i testi di Sarpi, riportano una serie di manoscritti posseduti da Graswinckel;

⁷⁰ A. Colvius, *Historia inquisitionis P. Pauli Veneti cui adjuncta est Confessio fidei*, Roterodami, Typis Arnoldi Leers, 1651. La traduzione olandese è coeva e viene attribuita a Colvius, da Theo Verbeek: cfr. T. Verbeek, E. van de Ven (eds.), *The Correspondence of Rene Descartes*, 1643, Utrecht University, Utrecht 2003, p. 255. Più cauto è invece Van Heck, *La fortuna di Paolo Sarpi*, cit., p. 383.

⁷¹ Sarpi, *Della potestà de' prencipi*, cit., p. 7.

⁷² L. Moreri, *Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane*, Amsterdam, Chez P. Brunel, 1740 [1683], vol. III, pp. 523-4. Colvius e Graswinckel condividevano anche amici e corrispondenti. Cfr. *The Correspondence of Rene Descartes*, cit., pp. 257, 265.

⁷³ V. Frajese, *La selva Arcana papatus di proprietà di Andrea Colvius: per la storia della fortuna di Paolo Sarpi*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, I, 1992, pp. 137-61.

⁷⁴ A questa conclusione arriva d'altronde la stessa Cannizzaro, Sarpi, *Della potestà*, cit., pp. 7-8.

purtroppo opere che non mi è stato ancora possibile identificare. Non dovrebbe a questo punto sorprendere, ad ogni modo, il fatto che alcuni di questi titoli riguardino proprio la storia e il governo di Venezia, e che più in generale si tratti di argomenti storico-politici. In larga parte, certo, materiali preparatori o appunti funzionali alla stesura delle opere di Graswinckel, ma, alla luce del noto interesse di quest'ultimo per il collezionismo (era entrato in possesso di molte carte di Grotius, ricordo), non è da escludere che, sia tramite lo stesso Grotius, sia attraverso i suoi contatti francesi e veneziani, Graswinckel abbia potuto visionare una parte almeno dei frammenti del *Della potestà* (la cui circolazione è acclarata, in quegli stessi anni e ambienti). Destano particolare curiosità, in rapporto a questo catalogo, i codici denominati *Miscellanea Politica* e *Miscellanea Veneta*, e soprattutto il manoscritto *in folio* intitolato *Notabilia Manuscripta Politica ex variis celeberrimis Auctoribus collecta de Regimine et Moribus Principis, et obligatione subditorum*, oltreché quello in ottavo, contenente le *Orationes coram Illustrissimo Senatu Venetorum, aliisque celeberrimis Collegiis habitae, cum plurimis aliis notabilibus punctis Politicis*⁷⁵. Cosa avrebbero potuto includere questi volumi?

Un'ultima suggestione è data dal fatto che una copia del (non molto diffuso) catalogo della biblioteca di Graswinckel è conservata presso il Grolier Club di New York⁷⁶, significativamente la stessa istituzione che custodisce ciò che rimane della collezione libraria appartenuta a Sir Thomas Phillipps (1792-1872); raccolta che nei primi decenni del XIX secolo includeva anche il manoscritto del *Della potestà*, ora a Yale⁷⁷. Per quanto affascinante, l'ipotesi che il *Della potestà* fosse effettivamente giunto nelle mani di Graswinckel e quindi – dopo lo smembramento della sua biblioteca – in quelle di Phillipps, non trova riscontro nei marchi di provenienza del catalogo, i quali sembrerebbero indicare che il catalogo stesso non era parte del nucleo originario della collezione Phillipps: venne bensì acquistato dal Grolier Club, per via di donazione, solo alla metà del XX secolo⁷⁸.

Considerazioni conclusive

Attraverso la ricostruzione del profilo biografico e intellettuale di Dirck Graswinckel e delle sue reti di relazioni si è voluto far luce, da un lato, sulla ricezione europea delle penetranti osservazioni di Paolo Sarpi, in or-

⁷⁵ Cfr. *Catalogus insignium*, cit., p. 95 nn. 15, 19, 27, e p. 97 n. 4.

⁷⁶ Biblioteca del Grolier Club, collocazione 05.47\1667\1031.

⁷⁷ Sarpi, *Della potestà*, cit., pp. 13-7.

⁷⁸ Come comunicatomi dal responsabile della Biblioteca del Grolier Club.

dine al rapporto tra sovranità e politica, e dall'altro si è voluto inserire tale momento all'interno di un più ampio discorso sulla categoria di "assolutismo repubblicano" nella prima età moderna, la quale attende ancora un'indagine di ampio respiro. Un'indagine cioè capace di unire i diversi contesti nei quali tale categoria è andata concretizzandosi. A mio avviso, l'aspetto forse più interessante che unisce la visione di Graswinckel a quella di Sarpi e – con riserva – di Grotius, è l'aspetto teocratico, ovvero la difesa della sovranità che in regimi non monarchici si vuole non solo *absoluta*, ma anche di *diretta derivazione divina*. In questi autori, pertanto, si passerebbe dal diritto divino dei re al diritto divino delle aristocrazie mercantili, confermando, tra l'altro, la necessità di declinare la parola assolutismo al plurale, essendoci evidentemente, nel pensiero politico europeo, varie forme di questa tradizione o dottrina. E sarebbe interessante approfondire quanto questa variante teocratica dell'assolutismo repubblicano si possa inserire nell'alveo di quella fusione/sovrapposizione lenta ma inesorabile delle categorie del sacro nella costruzione del cosiddetto "Stato moderno", descritta così efficacemente da Ernst Kantorowicz e Paolo Prodi⁷⁹. Da questo punto di vista, mi pare si possa evidenziare però una netta distanza tra Grotius, da un lato, e Graswinckel e Sarpi, dall'altro. Il primo, infatti, nel *De iure summarum potestatum circa sacra*, imitando Bodin, si limita a dire che il detentore della sovranità non ha alcun potere al di sopra di sé, se non quello di Dio. In altre parole, Grotius non difende chiaramente l'idea di una "derivazione divina immediata" della sovranità. L'elemento cruciale che distanzia Grotius da Sarpi e Graswinckel appare, dunque, il *consenso*, vale a dire l'atto di volontà individuale con cui un singolo si sottomette – nel sistema groziano, persino in maniera irrevocabile – a un'autorità che è però tutta terrena o meglio "umana", e non scaturisce *immediate* dal volere divino. Insomma, se Grotius nel *De iure summarum potestatum* certamente sfrutta il lessico dell'assolutismo, lo fa, da buon avvocato quale era, esclusivamente in relazione al fine, vale a dire, in quel testo, per dimostrare l'autonomia dell'autorità secolare dal potere ecclesiastico.

Sarà invece un altro eminente giurista olandese, Ulric Huber (1636-94), a confrontarsi direttamente con Graswinckel, giudicando "rozza" (*incondita*) l'idea che il potere sovrano provenga «immediate a Deo», senza tenere in considerazione l'elemento del consenso (chi a tale potere deve sottoporsi,

⁷⁹ E. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, PUP, Princeton 1957; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1982.

rinunciando alla sua libertà naturale)⁸⁰. Ciò obbliga a un'altra considerazione: a mio avviso, il pensiero di Graswinckel è stato spesso frainteso. Sia Kossmann che Leeb gli hanno attribuito il «paradosso» di volere una repubblica «assolutamente» libera ma, a un tempo, sostanzialmente onnipotente: nella quale i *cittadini* sono in realtà *schiavi*, proprio perché quell'oligarchia è dotata di un potere assoluto⁸¹. Hans Blom, invece, ha giudicato chimerico il progetto di Graswinckel perché incapace di prevalere contro l'antica tradizione costituzionale dei Paesi Bassi, fondata sulle libertà cetuali e sul diritto di resistenza al tiranno⁸². Ritengo, insomma, che queste interpretazioni non abbiano colto l'intento principale delle opere di Graswinckel, che non risiede nella dimensione per così dire "interna" a una comunità politica (cioè nel rapporto tra sovrano e sudditi in un dato territorio), quanto piuttosto nella dimensione "esterna" o internazionale. In altre parole, mi pare che l'assolutismo repubblicano di cui parla Graswinckel sia da declinare nel senso di una indipendenza dai poteri esterni. Al pari del *Della potestà* di Sarpi, che si pone anzitutto come affermazione dell'autonomia sovrana «assoluta» di Venezia nei confronti di Roma (e non come trattato sul rapporto di comando e obbedienza tra le istituzioni della Serenissima e i cittadini veneziani), il *Libertas Veneta* di Graswinckel non vede protagonisti i governi olandese e veneto, nei loro rapporti con i rispettivi sudditi, bensì concerne le pretese dell'Impero sulla città lagunare (affermate dallo *Squitinio* e attaccate da Graswinckel, in nome dell'assolutismo repubblicano). Lo stesso si può dire della *De iure majestatis dissertatio* (pubblicata durante la Guerra dei Trent'Anni e dedicata alla regina di Svezia, in quel frangente impegnata a contrastare la coalizione imperiale) e del *Nasporinge* (1667), infine, che vide la luce proprio allo scoppio della Guerra di Devoluzione (scaturita, come è noto, dalle pretese dinastiche francesi sui territori dei Paesi Bassi).

ALBERTO CLERICI

Università Niccolò Cusano, alberto.clerici@unicusano.it

⁸⁰ U. Huber, *De jure civitatis libri tres, rudimentum juris publici universalis exhibentes*, Johannes Wellens, Franeker, 1679 [1672], vol. I, 7, pp. 36-7: «Voluntaria Imperia ex consensu multitudinis originem habuere. Nasci enim illa immediate a Deo, ut in rebus humanis nihil sit, quod vel secundae causae ferrequeat nomen, quomodo novissime Graswinckelius operose disputat, incondita sententia est». Su Huber, professore a Franeker e protagonista del dibattito sulla ricezione di Hobbes in Olanda, cfr. Kossmann, *Political Thought*, cit., pp. 86-129; G. van Nifterik, *Ulrik Huber on fundamental laws: a European perspective*, in "Comparative Legal History", IV, 2016, pp. 2-18.

⁸¹ Kossmann, *Political Thought*, cit., p. 56; Leeb, *The Ideological Origins*, cit., p. 36.

⁸² Blom, *Causality and morality*, cit., pp. 157-8.